



COMUNE DI MONFALCONE

Decorato al V. M.
PROVINCIA DI GORIZIA

Ordinanza n. 17 dd. 07.04.2021

Oggetto: Aree private interferenti con sede ferroviaria – taglio rami ed alberi.

Il Sindaco

PREMESSO che la linea ferroviaria Venezia - Trieste e Udine – Gorizia – Trieste, destinata sia al trasporto di passeggeri che di merci, attraversante il territorio del Comune di Monfalcone, corre e si sviluppa lateralmente a numerosi terreni privati, coltivati o meno, incrociando anche porzioni sulle quali crescono, spesso spontaneamente, piante ad alto fusto, vegetazione erbacea ed arbustiva;

VISTA la richiesta di RFI “Rete ferroviaria Italiana” S.p.A. – Unità Territoriale del Friuli Prot. n. RFI-DTP_TS.UTF/PEC/P/2021/0000959 del 30/03/2021 avente ad oggetto “Richiesta emissione Ordinanza Sindacale per taglio rami ed alberi in proprietà private interferenti con sede ferroviaria”;

CONSIDERATO che nella predetta nota RFI:

- evidenzia lo svolgimento di una campagna di sensibilizzazione preventiva allo scopo di evitare possibili futuri pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria dovuti a caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario;
- chiede l'emissione di apposita Ordinanza Sindacale che preveda a carico dei privati proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria l'obbligo del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- precisa che il D.P.R. 753/80 agli artt. 52 e 55 prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a “bosco” non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

PRESO ATTO che i proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria devono:

- provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario,

PRESO ATTO che il D.P.R. 753/80 agli artt. 52 e 55 prescrive :

- Di impedire la crescita di piante o siepi in modo che non interferiscano con la sede ferroviaria;
- i terreni adiacenti destinati a “bosco” non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più

vicina;

RICHIAMATE le norme del vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Monfalcone;

CONSIDERATO che la caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario possa creare possibili futuri pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria e quindi arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la manutenzione e la regolazione degli alberi posti in adiacenza alle linee ferroviarie sono attività urgenti ed indifferibili e rivestono carattere di pubblica utilità finalizzata a garantire la continuità e la sicurezza del pubblico servizio ferroviario;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza nonché per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di provvedere in tal senso nel periodo di massimo rigoglio vegetativo corrispondente alle stagioni primaverile ed estiva ovvero dal 15 aprile al 30 settembre 2021;

ACCERTATA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, si procede ai sensi ed in conformità dell'art. 150 del Codice di Procedura Civile;

o r d i n a

ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Monfalcone, per il periodo dal **15 aprile al 30 settembre 2021**, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento, di:

- provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- ottemperare al disposto degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 che prescrive di impedire la crescita di piante o siepi in modo che non interferiscano con la sede ferroviaria che i terreni adiacenti destinati a "bosco" non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina.

Il presente provvedimento viene:

- depositato in originale presso la Segreteria Ufficio copie
- affisso all'Albo Pretorio del Comune
- inviato in copia a:

- Ufficio Ambiente,
- Prefettura/ U.T.G. di Gorizia,
- RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A: - sede di Trieste,
- Comando Carabinieri Staz. di Monfalcone,
- Commissariato P.S. di Monfalcone,
- Corpo Forestale Regionale Friuli Venezia Giulia,
- Polizia Municipale.

Dello stesso viene data la massima diffusione ed informazione ai cittadini tramite:

- pubblicazione sul portale del Comune di Monfalcone alla sezione "Amministrazione Trasparente"

- pubblicazione sui social media alla pagina “Comune di Monfalcone”
- invio informativo al comitato di quartiere per la conseguente affissione all’albo del rione.

La Polizia Municipale e tutte le altre forze di Polizia del territorio sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/81 fatta salva l’applicazione della sanzioni previste da specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di gg. 60 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

- IL SINDACO -
- Anna Maria Cisint -



